

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2421

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 27 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1219)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BONINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(ALFANO)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CANCELLIERI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SACCOMANNI)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 28 maggio 2014*

---

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 122.577 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge

e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE  
FRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA  
SULLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA,  
IL TERRORISMO ED IL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

CONSAPEVOLI del fatto che i fenomeni criminali collegati alla criminalità organizzata in ogni settore affliggono in modo significativo gli Stati delle Parti Contraenti mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prosperità e l'integrità fisica dei propri popoli;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga;

**RICHIAMANDO**

- la normativa europea che regola la cooperazione tra gli Stati Membri nella materia oggetto del presente Accordo;
- la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale ONU del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata;
- la Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 30 marzo 1961, come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972;
- la Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
- le Convenzioni ONU per la repressione delle varie forme di terrorismo e la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 ed i Protocolli annessi;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981;

NEL RISPETTO della sovranità nazionale di ciascuna Parte Contraente,

convengono quanto segue:

**Articolo I**

Con il presente Accordo le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, intraprenderanno ogni attività intesa ad intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata in tutte le sue manifestazioni, il terrorismo ed il narcotraffico.

Le Parti Contraenti effettueranno consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Stati per rafforzare la cooperazione e valutare l'attività comune ed individuare gli obiettivi da conseguire.



Le Parti Contraenti stabiliscono che le Autorità responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono:

- per la Repubblica di Estonia: La Direzione di Polizia – Polizia Criminale Centrale – per quanto riguarda le indagini e le questioni operative e la Direzione della Polizia di Sicurezza per quanto riguarda il terrorismo, la Direzione per la Cittadinanza e l'Immigrazione, la Direzione della Guardia di Frontiera e la Direzione delle Dogane e le Questioni Fiscali per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione.
- per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, per quanto attiene alle questioni di carattere investigativo ed operativo e l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, Servizio Relazioni Internazionali, per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione.

Le Autorità competenti di cui al paragrafo 3 del presente Articolo cooperano direttamente e possono individuare, mediante Protocolli, i settori di cooperazione specifici.

#### Articolo 2

Le Parti Contraenti concordano sulle necessarie procedure di comunicazione che permettono il rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo in tutti i suoi aspetti, anche attraverso lo scambio degli ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici.

#### Articolo 3

In conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti e fatti salvi gli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:

- a. su richiesta delle Autorità competenti di una Parte Contraente, l'altra Parte Contraente promuove le procedure di indagine in caso di attività relative alla criminalità organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici;
- b. la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente i risultati delle procedure avviate.

#### Articolo 4

Le Parti Contraenti si consulteranno per adottare posizioni comuni ed azioni concertate in tutti i fori internazionali in cui vengono discusse o si prendono decisioni sulle strategie per la lotta alla criminalità organizzata in tutti i suoi aspetti.

#### Articolo 5

Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta al terrorismo viene effettuata attraverso:

- a. scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, di informazioni e dati relativi a gruppi terroristici, a eventi, persone coinvolte, a tecniche e mezzi usati, con un aggiornamento costante delle informazioni sulle minacce terroristiche, in particolare quando tali eventi o minacce compromettono gli interessi dei due Stati delle Parti contraenti;
- b. aggiornamento costante e reciproco sulle minacce terroristiche attuali, nonché sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarle, anche attraverso la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative specifiche in entrambi gli Stati delle Parti Contraenti;



- c. scambio periodico delle esperienze e conoscenze sulla sicurezza dei trasporti di terra, aerei e marittimi, anche al fine di accrescere costantemente gli standard di sicurezza adottati presso gli aeroporti e stazioni ferroviarie ed adattarli all'evoluzione della minaccia terroristica;
- d. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attività terroristiche.

#### Articolo 6

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata venga estesa alla ricerca delle persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.

#### Articolo 7

Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata coprirà anche i seguenti settori:

- a. aggiornamento costante e reciproco delle minacce attuali poste dalla criminalità organizzata e delle tecniche e strutture organizzative per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la pianificazione di corsi di formazione congiunti in specifiche tecniche investigative ed operative nei due Stati delle Parti Contraenti;
- b. scambio delle informazioni operative di mutuo interesse su possibili contatti fra gruppi o associazioni di criminalità organizzata nei due Stati delle Parti Contraenti;
- c. scambio di atti legislativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche sulla lotta contro la criminalità organizzata, nonché di informazioni sui mezzi tecnici e sui metodi utilizzati nelle operazioni di polizia;
- d. cooperazione nell'analisi delle cause, strutture, origine, dinamiche e forme della criminalità organizzata;
- e. scambio delle esperienze sull'organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata;
- f. scambio di informazioni operative sulle attività illecite della criminalità organizzata, come quelle concernenti:
  - la falsificazione di documenti, denaro e valori;
  - marchi e brevetti industriali;
  - traffico illecito di opere d'arte e oggetti di antiquariato;
  - traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati;
  - reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche;
  - reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni;
  - altri reati particolarmente pericolosi, come:
    - traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare;
    - traffico di esseri umani;
    - induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione e ad altre attività sessuali;
    - immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano;
    - riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche, scambiando, qualora siano coinvolti interessi comuni, le informazioni che permettono il sequestro dei proventi illeciti;
- g. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che utilizzano il sistema informatico e altri mezzi di comunicazione per attività di criminalità organizzata;
- h. scambio delle esperienze nella gestione dei flussi migratori ed applicazione delle disposizioni nazionali sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.



**Articolo 8**

Ai fini del presente Accordo sono sostanze stupefacenti quelle citate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite del 30 marzo 1961 sulle Sostanze Stupefacenti; sono sostanze psicotrope quelle menzionate e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite del 21 febbraio 1971 sulle Sostanze Psicotrope; per traffico illecito si intendono le ipotesi di reato enunciate nell'Art. 3, par. 1 e 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope.

Le Parti Contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti, si impegnano a fornire, senza indugio e sistematicamente, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, tutte le informazioni e dati che possano contribuire al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei precursori e della coltivazione illegale e traffico di piante. In particolare, la cooperazione dovrà comprendere:

- a. lo scambio di informazioni e dati relativi a persone coinvolte nella produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, ai luoghi di origine e destinazione ed ai metodi di produzione, nonché alle rotte e mezzi di trasporto usati dai trafficanti ed alle tecniche di occultamento e metodi di contrasto;
- b. l'utilizzo di nuovi mezzi tecnici, inclusi i metodi di formazione ed impiego delle unità cinofile antidroga;
- c. l'aggiornamento costante e reciproco sulle attuali minacce poste dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori e sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione degli scambi di esperti e la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative ed operative specifiche nei vari settori di intervento, da organizzarsi nei due Stati delle Parti Contraenti;
- d. lo scambio di atti legislativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche e di esperienze relative al controllo del commercio lecito ed al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori;
- e. l'analisi congiunta di gruppi ed associazioni di trafficanti, di eventi e tecniche;
- f. lo scambio di informazioni e dati relativi ai nuovi tipi di sostanze stupefacenti ed alle tecniche di analisi;
- g. i metodi e procedure di controllo delle frontiere per quanto attiene alle sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.

**Articolo 9**

Qualsiasi richiesta di informazioni prevista dal presente Accordo dovrà contenere una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano.

**Articolo 10**

I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati da una Parte Contraente all'altra Parte Contraente devono essere trattati e protetti in conformità con le legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

I dati personali comunicati devono essere trattati unicamente dalle Autorità responsabili dell'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad Autorità diverse da quelle menzionate nell'Art. 1 del presente Accordo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità competente che li ha trasmessi per prima.



**Articolo 11**

Le Parti Contraenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione ed assistenza previste dal presente Accordo qualora dette richieste possano compromettere la sovranità e la sicurezza dello Stato della Parte Contraente richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza o siano contro le rispettive legislazioni nazionali. In tal caso, la Parte Contraente richiesta deve comunicare immediatamente alla Parte Contraente richiedente il diniego all'assistenza, specificandone i motivi.

**Articolo 12**

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, secondo le procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali, le Parti Contraenti comunicheranno reciprocamente i nominativi dei rispettivi Punti di Contatto nazionali.

**Articolo 13**

Qualsiasi controversia sull'interpretazione, esecuzione o inapplicabilità del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica.

**Articolo 14**

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dalle Parti Contraenti.

**Articolo 15**

Le Parti Contraenti utilizzano la lingua inglese per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

**Articolo 16**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle rispettive condizioni giuridiche interne ed avrà una durata illimitata, a meno che una delle due Parti Contraenti non comunichi all'altra Parte Contraente l'intenzione di porre fine all'Accordo. La notifica della cessazione entra in vigore sei mesi dopo la sua ricezione da parte dell'altra Parte Contraente.

Qualsiasi emendamento al presente Accordo entrerà in vigore mediante un Protocollo sottoscritto dalle Parti Contraenti in conformità con la procedura stabilita nel precedente paragrafo di questo Articolo.






In fede di che, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tallinn, l'8 settembre 2009, due originali in lingua italiana, estone ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica di Estonia



**COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
A N D  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA  
ON THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME, TERRORISM  
AND ILLICIT DRUG TRAFFICKING**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

BEING AWARE that the criminal phenomena linked to organized crime in all its aspects considerably affect the States of the Contracting Parties, jeopardizing public order and security as well as the welfare and physical integrity of their peoples;

ACKNOWLEDGING the importance of international cooperation in the fight against organized crime, terrorism and illicit drug trafficking;

RECALLING

- The European Union legislation which rules cooperation among Member States in the subjects covered by the present Agreement;
- Resolution No. 45/123 of the UN General Assembly, dated 14 December 1990, concerning international cooperation in the fight against organized crime;
- the Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961, as amended by the 25 March 1972 Protocol;
- the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971 and the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988;
- the UN Conventions on the fight against the various forms of terrorism and the UN Convention Against Transnational Organized Crime, signed in Palermo on 12 December 2000 and its additional Protocols;
- the Council of Europe Convention on Personal Data Processing, signed in Strasbourg on 28 January 1981;

RESPECTING the national sovereignty of each Contracting Party,

have agreed as follows:

**Article 1**

By this Agreement the Contracting Parties shall commit themselves to carrying out - in conformity with their respective national legislation in force - any action in order to enhance their common efforts in the fight against organized crime in all its aspects, terrorism and drug trafficking.

The Contracting Parties shall hold regular consultations between the representatives of the Ministries of the Interior of both States with a view to strengthening cooperation, assessing the common activities and identifying the goals to be reached.



The Contracting Parties establish that the Authorities responsible for the implementation of this Agreement shall be:

- For the Republic of Estonia: the Police Board - Central Criminal Police - as regards investigative and operative matters and the Security Police Board in the matters of terrorism, the Citizenship and Migration Board, the Board of the Border Guard and the Tax and Customs Board as regards the aspects falling within their jurisdiction.
- for the Italian Republic: the Central Directorate of Criminal Police - International Police Cooperation Service - as regards investigative and operative matters and the Office for the Coordination and Planning of Police Forces, International Relations Service, as regards the aspects falling within their jurisdiction.

The competent Authorities referred to in paragraph 3 of this Article shall cooperate directly and can identify, by means of Protocols, specific fields of cooperation.

#### Article 2

The Contracting Parties shall agree on the necessary communication procedures enabling the rapid exchange of information on the fight against organized crime and terrorism in all its aspects, also by exchanging their liaison officers and using IT links.

#### Article 3

In conformity with their respective national legislation in force and without prejudice to the obligations deriving from other bilateral or multilateral Agreements:

- a. upon request of the competent authorities of either Contracting Party, the other Contracting Party shall promote investigation procedures in case of activities relating to organized crime and the prevention of terrorist attacks;
- b. the requested Contracting Party shall immediately communicate the results of the initiated procedures.

#### Article 4

The Contracting Parties shall hold consultations with a view to adopting common positions and concerted actions in all international fora in which decisions are discussed or made on the strategies to counteract organized crime in all its aspects.

#### Article 5

The Contracting Parties agree that cooperation in the fight against terrorism shall be carried out by means of:

- a. regular, detailed and rapid exchange - upon request or initiative of either Contracting Party - of information and data on terrorist groups, events, persons involved, means and techniques used, as well as a constant updating of the information on terrorist threats, in particular when such events or threats jeopardize the interests of the States of both Contracting Parties;
- b. constant and mutual updating on present terrorist threats, as well as on the counteracting techniques and organizational structures, also by planning joint



training courses on specific investigative techniques in the States of both Contracting Parties;

- c. periodic exchange of experience and knowledge on land, air and sea transport security, also with a view to constantly enhancing the security standards adopted at airports and railway stations and adjusting them to terrorist threat developments;
- d. exchange - for investigative purposes - of information on individuals resorting to telecommunications services for the purpose of terrorist activities.

#### Article 6

The Contracting Parties, in conformity with their respective national legislation in force, shall agree that cooperation in the fight against organized crime shall be extended to the search for persons who are prosecuted for a crime or wanted in view of the enforcement of a sentence or of a security measure.

#### Article 7

The Contracting Parties agree that cooperation in the fight against organized crime shall also cover the following fields:

- a. constant and mutual updating of the present threats posed by organized crime and of the counteracting techniques and organizational structures, also by exchanging experts and planning joint training courses in specific investigative and operative techniques in the States of both Contracting Parties;
- b. exchange of operative information of mutual interest on possible contacts between organized crime groups or associations in the States of both Contracting Parties;
- c. exchange of acts of Parliament, scientific, professional and educational publications on the fight against organized crime, as well as of information on the technical means and methods used in police operations;
- d. cooperation in analyzing the causes, structures, origins, patterns and forms of organized crime;
- e. exchange of experiences on how the fight against organized crime is organized;
- f. exchange of operative information on the illicit activities perpetrated by organized crime, such as:
  - counterfeiting of documents, money and securities;
  - industrial trademarks and patents;
  - illicit trafficking in works of art and antiques;
  - illicit trafficking in manufactured tobacco and precious metals and illicit traffic in stolen vehicles;
  - environmental crime, including traffic in radioactive and toxic substances;
  - crimes committed by means of IT instruments, the Internet and other telecommunications means;
  - other particularly dangerous crimes, such as:
    - illicit traffic in weapons and ammunitions, explosives, strategic and nuclear material;
    - traffic in human beings;
    - inducement and coercion of women and minors to prostitution and other



- sexual activities;
- illegal immigration and criminal organizations facilitating it;
  - laundering of money, goods and other illicit profits and related financial and economic transactions by exchanging - in case common interests should be involved - the information allowing the seizure of said profits.
- g. exchange - for investigative purposes - of useful information on individuals using the IT system and other communication means to perpetrate organized crime activities;
- h. exchange of experience in managing migration flows and in enforcing the national legislation on foreign nationals' entry and stay.

#### Article 8

For the purpose of this Agreement, narcotic drugs are those referred to and described in the UN Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961; psychotropic substances are those referred to and described in the UN Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971; illicit trafficking is meant as the crime hypotheses mentioned in Art. 3, paragraphs 1 and 2, of the UN Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988.

The Contracting Parties, in conformity with their relevant national legislation in force, shall commit themselves to supplying, without delay and regularly, upon request or initiative of either Contracting Party, all data and information which can contribute to counteract the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors as well as the illegal cultivation of and traffic in plants. In particular, cooperation shall include:

- a. exchange of information and data on individuals involved in the production of and illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, on origin and destination places and production methods as well as on the routes and transport means used by traffickers, concealment techniques and counteracting methods;
- b. use of new technical means, including the methods of training and use of drug canine units;
- c. constant and mutual updating on the present threats posed by the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and on the counteracting techniques and organizational structures, also by exchanging experts and planning joint training courses in specific investigative and operative techniques in the various relevant fields of action, to be organized in the States of both Contracting Parties;
- d. exchange of acts of Parliament, scientific, professional and educational publications and of experience for the control of licit trade and the fight against illegal traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;
- e. joint analysis of traffickers' groups and associations, of events and techniques;
- f. exchange of information and data on the new kinds of narcotic drugs and on analysis techniques;
- g. border control methods and procedures as regards narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.



**Article 9**

Any request for information envisaged by this Agreement shall contain a short description of the underlying reasons.

**Article 10**

Personal data necessary to implement this Agreement and communicated by the one Contracting Party to the other Contracting Party shall be handled and protected in compliance with their national data protection legislation.

Communicated personal data shall be handled only by the Authorities responsible for the implementation of this Agreement. Personal data can be transmitted to authorities other than those mentioned in Art.1 of this Agreement only upon written authorization of the competent authority that communicated them first.

**Article 11**

The Contracting Parties may reject the cooperation and assistance requests envisaged by this Agreement completely or partially if such requests might jeopardize the sovereignty and security of the State of the requested Contracting Party or other major State interests or if they are against their respective national legislation.

In this case, the requested Contracting Party shall immediately communicate its refusal of assistance to the requesting Contracting Party and specify the underlying reasons.

**Article 12**

The Contracting Parties shall - not later than 30 days from the entry into force of this Agreement and in conformity with the procedures envisaged by their respective national legislation - notify the names of their respective national Contact Points.

**Article 13**

All disputes deriving from the interpretation, implementation or inapplicability of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

**Article 14**

This Agreement shall not prejudice the rights and obligations deriving from other international, multilateral or bilateral Agreements signed by the Contracting Parties.

**Article 15**

The Contracting Parties shall use the English language as regards the implementation of the provisions contained in this Agreement.



## Article 16


This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last note by which the Contracting Parties shall officially notify - through diplomatic channels - their compliance with their respective internal legal procedures and shall remain in force for an indefinite period of time, unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party of its intention to terminate the Agreement. The notification of termination shall enter into force six months after its receipt by the other Contracting Party.

All amendments to this Agreement shall enter into force by means of a Protocol signed by the Contracting Parties in conformity with the procedure established in the previous paragraph of this Article.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Tallinn, on September 8<sup>th</sup> 2009, in two original copies in the Italian, Estonian and English language, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic



For the Government of the Republic of Estonia



€ 1,00



\*17PDL0021700\*